


Fattura elettronica

Aspetti operativi e casi particolari

Dicembre 2018

Fattura elettronica: cenni introduttivi

Dal 01.01.2019, obbligo generalizzato di entrata in vigore della fattura elettronica nei rapporti B2B (imprese) e B2C (privati consumatori)



Contribuenti Minimi (DL 98/2011)
Regime forfetario (DL 190/2014)

Operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria


Associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario (legge 398/91) e che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente, proventi da attività commerciali di importo non superiore a 65 mila euro.

Soggetti dotati di solo codice fiscale (Associazioni, condomini, ecc)

Produttori agricoli a regime speciale

Fattura elettronica: cenni introduttivi (2)

Dal 01.01.2019, obbligo generalizzato di entrata in vigore della fattura elettronica nei rapporti B2B (imprese) e B2C (privati consumatori)



La mancata emissione di una fattura in formato elettronico da parte del cedente determina l'impossibilità, in capo al cessionario, di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.


La fattura non emessa in formato elettronico è considerata fiscalmente inesistente



Qualora il cessionario non riceva la fattura in formato elettronico è tenuto a regolarizzare l'operazione, ai sensi dell'art. 6 c.8 D.LGS 471/97, con l'emissione di apposita autofattura in formato elettronico

Fattura elettronica: aspetti operativi

Nell'emissione della fattura elettronica occorrerà indicare




Codice destinatario o PEC (nel caso di fatturazione elettronica tra imprese)

Codice «0000000» (nel caso di fatturazione elettronica a soggetti privati)

Codice «XXXXXXX» per fatture verso clienti esteri


Fattura elettronica: aspetti operativi (2)

Nel D.L. 119/2018 convertito in Legge n.136/2018 c.d. «Collegato alla Finanziaria 2019» sono state previste modifiche al regime di detrazione IVA.



La detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti può avvenire nella liquidazione IVA del periodo in cui è avvenuta l'operazione, se la fattura viene ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo.

Restano escluse dalla regola suddetta le fatture relative al mese di dicembre che, se ricevute dopo la fine dell'anno, confluiscono nella liquidazione IVA del mese di gennaio dell'anno successivo.



Le modalità di emissione della **fattura differita** non vengono però modificate: la stessa, infatti, dovrà comunque essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo (nei casi di cessione merce con D.D.T. o altro documento equivalente)

Fattura elettronica: aspetti operativi (3)

Nel D.L. 119/2018 convertito in Legge n.136/2018 c.d. «Collegato alla Finanziaria 2019» viene prevista, nella fase iniziale di introduzione della fattura elettronica, una moratoria sulle sanzioni applicate.



Non applicabilità di alcuna sanzione nel caso in cui la fattura viene emessa e trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio) entro la liquidazione IVA relativa al momento di effettuazione dell'operazione.


Applicazione di una sanzione ridotta al 20% se la fattura viene emessa e trasmessa allo SDI entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo



La presente moratoria vale fino al **30.09.2019** per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e fino al **30.06.2019**, per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale

Fattura elettronica: aspetti operativi (4)

Successivamente al periodo di moratoria introdotto dal «Collegato alla Finanziaria 2019» sarà possibile emettere le fatture elettroniche entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione



La possibilità di emettere fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione non ha impatto nei casi di **fatturazione differita**.



Qualora la fattura sia emessa oltre il termine di effettuazione dell'operazione, sfruttando il maggior termine di 10 giorni, occorrerà inserire nel corpo della fattura elettronica anche la data di effettuazione dell'operazione (diversa rispetto alla data di trasmissione)



Una semplificazione proposta prevede la possibilità di inserire nella fattura elettronica la sola data di effettuazione in quanto quella di emissione viene attribuita dallo SDI (Sistema di Interscambio).

Infatti, sarà comunque possibile emettere fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento dell'operazione.

Fattura elettronica: aspetti operativi (5)

**FATTURA DATATA DICEMBRE
2018 INVIATA AL CLIENTE A
GENNAIO 2019**


Faq pubblicate il
28.11.2018 sul sito
dell'Agenzia delle Entrate

Le fatture con data 2018 inviate al cliente nel 2019 devono transitare obbligatoriamente dallo SDI (Sistema di Interscambio) in formato elettronico. Infatti, l'obbligo di fatturazione elettronica, è legato all'effettiva consegna, spedizione e trasmissione del documento.

Onde evitare la problematica suddetta, viene consigliato di emettere e far recapitare al cliente tutte le fatture relative al mese di dicembre 2018 entro e non oltre il 31.12.2018, così da evitare l'emissione in formato elettronico.

Fattura elettronica: aspetti operativi (6)

**FATTURA ELETTRONICA
COINTESTATA A PIU' DESTINATARI
SOGGETTI PRIVATI**




La fattura elettronica dovrà comunque essere intestata ad un solo destinatario soggetto privato ma nel campo causale potranno essere indicati i dati anagrafici degli altri soggetti cointestatari.

FATTURE PER PASSAGGI INTERNI




Nel caso di operazioni relative a passaggi interni, ex art. 36 DPR 633/72, occorrerà emettere fattura in formato elettronico e trasmetterla allo SDI.

AUTOFATTURE PER OMAGGI



Le autofatture per omaggi vanno emesse in formato elettronico ed inviate allo SDI

Fattura elettronica: aspetti operativi (7)




Fattura elettronica: aspetti operativi (8)

**CORREZIONE DI FATTURE
ELETTRONICHE GIA' EMESSE**



Successivamente all'obbligo di entrata in vigore della fatturazione elettronica non sarà possibile modificare, in alcun modo, il contenuto di una fattura già trasmessa




Infatti, si dovrà procedere mediante emissione di nota di variazione (con codice TD04) e successiva ritrasmissione della fattura elettronica corretta.

Fattura elettronica: aspetti operativi (9)

**OBBLIGO INVIO DEI
CORRISPETTIVI IN FORMATO
ELETTRONICO**




Dal 1° luglio 2019 viene introdotto l'obbligo di invio dei corrispettivi in formato elettronico per tutti i contribuenti con un volume d'affari superiore ad € 400.000.




Dal 1° gennaio 2020 viene esteso l'obbligo di invio dei corrispettivi in formato elettronico a tutti i contribuenti, indipendentemente dal volume d'affari registrato.

Fattura elettronica: aspetti operativi (10)

**IMPOSSIBILITA' DI RIFIUTO DI
UNA FATTURA ELETTRONICA IN
CASO DI MERCE MAI ARRIVATA**



Nel caso in cui un cessionario abbia ricevuto una fattura elettronica per merce mai acquistata non potrà rifiutare o contestare il documento elettronico tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) ma dovrà agire con i mezzi tradizionali nei confronti del proprio cedente.



Successivamente, il cedente, constatato l'errore fatto, dovrà emettere nota di variazione sempre in formato elettronico a favore del cessionario.

Fattura elettronica: ciclo attivo

CASO 1
CESSIONE DI BENE/PRESTAZIONE
DI SERVIZI IN DATA 19/01/2019



La fattura elettronica immediata può essere emessa e trasmessa senza alcuna sanzione entro il 16/02/2019. La relativa IVA, però, dovrà essere computata a debito nella liquidazione di Gennaio.

CASO 2
CESSIONE DI BENI IN DATA
20/01/2019 CON EMISSIONE DI
D.D.T



La fattura elettronica differita può essere emessa e trasmessa entro il 16/02/2019, la relativa IVA, però, dovrà essere computata a debito nella liquidazione di Gennaio.

CASO 3
INCASSO DI PROFESSIONISTA IN
DATA 18/01/2019



La fattura elettronica immediata può essere emessa e trasmessa entro il 16/02/2019 la relativa IVA, però, dovrà essere computata a debito nella liquidazione di Gennaio.


Fattura elettronica: ciclo attivo dopo il 01/07/2019

CASO 1
CESSIONE DI BENE/PRESTAZIONE
DI SERVIZI IN DATA 19/01/2020



La fattura elettronica immediata dovrà essere emessa e trasmessa entro il 29/01/2020 e la relativa IVA sarà computata a debito nella liquidazione di Gennaio. Nella fattura elettronica dovrà essere riportata la data del 19/01/2020 come «data di effettuazione dell'operazione»

CASO 2
CESSIONE DI BENI IN DATA
20/01/2020 CON EMISSIONE DI
D.D.T



La fattura elettronica differita dovrà essere emessa e trasmessa entro il 15/02/2020 e la relativa IVA dovrà essere computata a debito nella liquidazione di Gennaio. Nella fattura elettronica differita dovrà essere riportata l'esatta indicazione dei D.D.T. di riferimento.

CASO 3
INCASSO DI PROFESSIONISTA IN
DATA 18/01/2020



La fattura elettronica differita potrà essere emessa e trasmessa entro il 28/01/2020 e la relativa IVA dovrà essere computata a debito nella liquidazione di Gennaio. Nella fattura elettronica dovrà essere riportata la data del 18/01/2020 come «data di effettuazione della prestazione»

Fattura elettronica: ciclo passivo

CASO 1
FATTURA DI ACQUISTO
PERVENUTA IN DATA 05/11/2019
RELATIVA AD UN BENE
CONSEGNATO IL 28/10/2019




L'acquirente potrà detrarre l'IVA nella liquidazione del mese di ottobre, poiché la fattura di acquisto è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo.

CASO 2
FATTURA DI ACQUISTO
PERVENUTA IN DATA 10/12/2019
RELATIVA AD UN BENE
CONSEGNATO IL 15/10/2019




L'acquirente potrà comunque detrarre l'IVA nella liquidazione del mese di dicembre senza essere soggetto ad alcuna sanzione. Il venditore sarà invece soggetto a sanzione poiché l'emissione e trasmissione della fattura elettronica è avvenuta oltre i 10 giorni previsti dalla normativa.

CASO 3
FATTURA DI ACQUISTO
PERVENUTA IN DATA
10/01/2020 RELATIVA AD UN
BENE CONSEGNATO CON D.D.T
IL 28/12/2019




L'acquirente deve detrarre l'IVA nella liquidazione del mese di gennaio (2020) a nulla rilevando che la consegna del bene è avvenuta nel mese di dicembre (2019).

Fattura elettronica: aspetti operativi – adempimenti da espletare



Fattura elettronica: aspetti operativi – adempimenti da espletare (2)

Al fine di giungere preparati all'avvio della fatturazione elettronica, vengono consigliati alcuni adempimenti organizzativi necessari per facilitare le attività




Una volta effettuato l'invio di una fattura elettronica bisogna monitorare l'esito della spedizione poiché la risposta dello SDI potrebbe arrivare anche entro alcuni giorni. Qualora la fattura elettronica venga scartata dallo SDI si avranno a disposizione solamente 5 giorni per procedere con la correzione ed il successivo reinvio.

A tutti i soggetti esonerati dall'obbligo di ricezione della fattura elettronica (consumatori privati, associazioni, condomini, contribuenti minimi e forfetari, ecc) occorrerà obbligatoriamente consegnare copia cartacea della medesima fattura emessa e trasmessa in formato elettronico.

Fattura elettronica: aspetti operativi – operazioni con l'estero

L'obbligo di fatturazione non viene previsto per le operazioni effettuate con soggetti passivi non residenti in Italia. Viene comunque prevista la facoltà, per l'impresa italiana, di emettere fattura elettronica anche a soggetti esteri indicando come codice identificativo «XXXXXXX».



Nel caso in cui venga emessa fattura elettronica di vendita, ad un soggetto estero, si potrà evitare il c.d. «esterometro». Tale adempimento mensile sostituirà lo spesometro e riguarderà la comunicazione delle sole operazioni effettuate con soggetti esteri.

Bisogna però fare attenzione agli acquisti da soggetti esteri. Infatti, qualora vengano effettuati acquisti da soggetti esteri non sarà possibile evitare l'adempimento del c.d. «esterometro» mensile.

L'esterometro dovrà essere spedito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si riferiscono le operazioni (es: operazioni di gennaio 2019 dovranno essere spedite entro il 28 febbraio 2019).